Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 292

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 27 novembre 1957 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 292 DEL 27 NOVEMBRE 1957:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 54: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestito della ricostruzione, redimibili 3,50% e 5 % Parte prima: Serie di titoli sorteggiate per l'ammortamento nella nona estrazione e nelle precedenti Parte seconda: Elenco dei premi attribuiti al Prestito della ricostruzione, redimibile 3,50 % dei quali non risulta chiesto il pagamento.

(6254)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1957, n. 1095.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione denominata « Edilscuola » con sede in Verona ed approvazione dello statuto organico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la domanda in data 4 ottobre 1955, con la quale il legale rappresentante della Fondazione « Edilscuola » chiede il riconoscimento giuridico della Fondazione stessa, ai sensi dell'art. 12 e seguenti del Codice civile;

Visto l'atto costitutivo e lo statuto della predetta Fondazione rogato in data 5 agosto 1955 per notar Lino Zamboni n. 13770 di repertorio;

Considerato che con successivo verbale dell'assemblea dei soci della cooperativa Edilscuola in data 8 luglio 1957 sono state apportate allo statuto e all'atto costitutivo della Fondazione le modifiche ritenute necessarie per adeguarne la istituzione e la regolamentazione alla vigente legislazione in materia ed alle finalità istitutive:

Ritenuto di aderire alla richiesta di riconoscimento giuridico della Fondazione, in considerazione degli scopi che la stessa si propone;

Udito il parere favorevole del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

E' concesso il riconoscimento della personalità giuridica, ai sensi dell'art. 12 e seguenti del Codice civile, alla Fondazione denominata Edilscuola con sede in Verona e ne è approvato lo statuto organico nel testo allegato al presente decreto visto dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 ottobre 1957

GRONCHI

GUI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1957
Atti del Governo, registro n. 109, foglio n. 33. — DI PRETORO

Statuto della Fondazione « Edilscuola » in Verona

TITOLO I

Denominazione Sede Scopo Patrimonio

Art. 1.

E' costituita con sede in Verona una Fondazione, denominata « Edilscuola », avente lo scopo di « provvedere all'educazione professionale per l'apprendimento dei mestieri attinenti all'industria edilizia », ai sensi dell'art. 54 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti all'industria edilizia ed affini, o del corrispondente articolo di rinnovo del contratto medesimo.

Art. 2.

L'Istituto si propone di dare una qualifica ai manovali comuni e manovali specializzati di Verona e Provincia, provenienti dal settore dell'edilizia, e di perfezionare le capacità tecniche e culturali di maestranze edili provviste di una qualifica. L'addestramento professionale e la preparazione delle maestranze potranno attuarsi attraverso anche l'applicazione degli addestrandi in esercitazioni pratiche produttive in cantieri di costruzioni di opere murarie e di fabbricati edilizi.

A tal fine l'Istituto può effettuare l'acquisto di terreni, la costruzione di fabbricati, la vendita o la locazione delle costruzioni o di parte delle medesime, nonchè compiere ogni operazione finanziaria all'uopo necessaria, compresa l'assunzione di mutui anche ipotecari a norma delle vigenti disposizioni di legge, destinando gli eventuali utili solo ed esclusivamente all'addestramento professionale dei lavoratori.

Art. 3.

L'Istituto provvede alla sua attività mediante il patrimonio di fondazione di L. 500.000 (cinquecentomila) costituito da buoni del Tesoro novennali 5 %, risultante dal contributo che viene dato dalla Società cooperativa per l'istruzione professionale dei lavoratori edili della provincia di Verona « Edilscuola », nonchè mediante:

a) l'intero patrimonio immobiliare e mobiliare attualmente di proprietà della Società cooperativa per l'istruzione professionale dei lavoratori edili della provincia di Verona « Edilscuola », patrimonio di cui la Cooperativa effettuerà la devoluzione all'Istituto, ad avvenuto riconoscimento giuridico dell'Istituto stesso;

b) fondi provenienti dal versamento di un'aliquota sui salari corrisposta dalle imprese di costruzioni edili svolgenti attività nella provincia di Verona, nella misura percentuale prevista dall'art. 54 del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti all'industria edilizia del 18 dicembre 1954 e nella misura e secondo le modalità che dovessero essere regolamentate in avvenire da disposizioni legislative o da norme contrattuali;

c) eventuali assegnazioni di fondi, finanziamenti e sovvenzioni che venissero erogati — a norma delle disposizioni di legge concernenti la formazione professionale dei lavoratori — dal Ministero del lavoro o da altri enti od organismi preposti alla organizzazione dei corsi professionali di addestramento o di qualificazione dei lavoratori dell'industria edile;

d) eredità, lasciti, donazioni ed elargizioni che gli pervenissero da enti, società, industrie o privati cittadini che desiderano aiutare il raggiungimento delle finalità che l'Istituto si prefigge;

e) eventuali contribuzioni straordinarie dello Stato, degli enti locali e delle organizzazioni sindacali;

f) fondi di riserva.

Il patrimonio dell'Istituto può essere investito in beni immobili urbani e rustici, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in macchinari, attrezzature e altri mobili in genere.

Qualsiasi forma di investimento patrimoniale dovrà, però, essere effettuata unicamente ed esclusivamente in funzione dei raggiungimento delle finalità didattiche ed addestrative indicate all'art. 2, con esclusione, quindi, di qualsiasi scopo di lucro.

Pertanto, ogni eventuale reddito derivante dai suddetti investimenti dovrà essere devoluto secondo i criteri indicati nell'art. 16 del presente statuto.

Per ogni acquisto di beni immobili e quindi anche per l'accettazione di eredità e di legati e di donazioni si dovrà procedere previa autorizzazione a norma della legge 5 giugno 1950, n. 1037.

TITOLO II

Amministrazione

Art. 4.

L'amministrazione dell'Istituto è affidata ad un Consiglio di sei membri designati pariteticamente dalle rispettive organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori della provincia di Verona che hanno aderito al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti all'industria edilizia ed affini.

Qualora, altre organizzazioni sindacali di datori di lavoro o di lavoratori aderissero, in avvenire, ai futuri contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria, anche queste verranno rappresentate nel Consiglio di amministrazione dell'Istituto, fermo restando, in ogni caso, il principio della pariteticità indicato nel primo comma del presente articolo.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni. E' compito del presidente del Consiglio di amministrazione cessante, o di chi ne fa le veci, di richiedere, nel corso dei trenta giorni che precedono la scadenza di ogni triennio, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, alle organizzazioni cui compete la designazione dei componenti il Consiglio, la rinnovazione delle cariche

Decorso il termine di sessanta giorni da tale richiesta scritta, senza che le organizzazioni interessate abbiano provveduto alla designazione dei nuovi consiglieri, il presidente del Consiglio di amministrazione cessante, o chi ne fa le veci, dovrà richiedere al Prefetto di Verona di designare, con proprio decreto, i consiglieri mancanti.

Art. 6.

Se nel corso del triennio, per qualsiasi causa, venissero a cessare uno o più amministratori, i cessanti verranno sostituiti con altri membri che — a richiesta del presidente del Consiglio di amministrazione in carica o di chi ne fa le veci — dovranno essere designati, nel termine di sessanta giorni, dalle rispettive organizzazioni, e, in caso di mancata nomina, la designazione — in conformità alla procedura indicata nell'articolo precedente — sarà fatta dal Prefetto di Verona, con suo decreto richiesto dal presidente del Consiglio di amministrazione in carica, o da chi ne fa le veci.

I nuovi membri, designati nel corso del triennio, scadranno insieme con gli altri consiglieri.

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione, nella adunanza di insediamento, che dovrà essere tenuta entro il primo mese di ogni nuovo periodo di carica, elegge il presidente nella persona di un rappresentante dei costruttori, il vice presidente, nella persona di un rappresentante dei lavoratori ed il direttore dell'Istituto all'infuori del Consiglio stesso.

Il Consiglio nomina infine un segretario del Consiglio cui spetta il compito di redigere i verbali delle adunanze che debbono essere sottoscritti dal presidente, dal vice presidente e dallo stesso segretario.

Art. 8.

Le cariche del presidente, del vice presidente e dei membri del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite. Saranno rimborsate esclusivamente le spese vive sostenute per eventuali incarichi conferiti dal Consiglio di amministrazione stesso.

Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione dovrà adunarsi almeno ogni quadrimestre ed in ogni caso per l'approvazione del bilancio consuntivo entro il primo quadrimestre di ogni anno.

La convocazione viene fatta dal presidente — o, in caso di impedimento di questi o per espressa delega dello stesso, dal vice presidente — a mezzo lettera, con un preavviso di almeno cinque giorni dalla data di adunanza e con la specificazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Nei casi di urgenza il preavviso, da inviarsi con telegramma, può essere di solo un giorno. Il presidente deve convocare senza ritardo il Consiglio sempre quando ne è fatta domanda da almeno la metà dei consiglieri in carica, o dai sindaci e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

Art. 10.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente, e in mancanza dal vice presidente. In mancanza pure di questi saranno presiedute dal membro più anziano di età dei consiglieri designati dai rappresentanti del Collegio dei costruttori edili.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza di voti degli intervenuti.

Le votazioni si fanno per appello nominale, salvo che il Consiglio disponga diversamente.

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente o, in sua assenza, del vice presidente o, in assenza pure di questi, del membro più anziano di età dei consiglieri designati.

Art. 11.

Il Consiglio di amministrazione è investito di ogni più ampio potere per compiere tutti gli atti di amministrazione sia ordinaria che straordinaria, ed ha quindi tutte le facoltà di azione e di gestione per attuare gli scopi dell'Istituto, senza eccezione di sorta.

Però, per le vendite e per gli acquisti di beni immobili, per le costituzioni di ipoteche, e per gli atti che impegnano più di un esercizio, è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei membri del Consiglio.

In particolare, il Consiglio di amministrazione, entro il primo anno di insediamento, dovrà redigere un dettagliato regolamento per il funzionamento dei corsi di qualificazione e specializzazione delle maestranze edili, con particolare riguardo ai programmi didattici, teorici e pratici che saranno svolti nell'effettuazione dei corsi stessi.

Art. 12.

Spetta al presidente dell'Istituto:

a) di rappresentare legalmente l'Istituto di fronte ai terzi ed in giudizio, nonchè avanti tutte le autorità amministrative e giudiziarie;

b) di convocare, in seduta ordinaria e straordinaria, il Consiglio di amministrazione;

c) di presiedere il Consiglio di amministrazione e di curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dallo stesso;

d) di firmare, unitamente al vice presidente, i mandati di riscossione e pagamento;

e) di redigere, in unione al vice presidente, i bilanci di previsione ed i conti consuntivi da presentare poi ai sindaci ed al Consiglio di amministrazione per la loro approvazione.

Art. 13.

Spetta al direttore il coordinamento didattico e tecnico dell'Istituto in conformità alle delibere del Consiglio.

Il direttore può essere invitato ad intervenire alle adunanze del Consiglio di amministrazione, senza voto deliberativo.

TITOLO III

Collegio sindacale

Art. 14.

Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti. I membri effettivi sono designati: uno dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno

dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro ed uno dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori della provincia di Verona che hanno aderito al vigente od aderiranno ai futuri contratti collettivi nazionali di lavoro per gli operai addetti all'industria edilizia.

I due sindaci supplenti sono designati, con il medesimo criterio della pariteticità valevole per i sindaci effettivi, uno dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro ed uno dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Il rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che assumerà la funzione di presidente del Collegio sindacale sarà designato dallo stesso Ministero nella persona di un dirigente dell'Ispettorato del lavoro — Circolo di Verona — o dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Verona.

I componenti del Collegio sindacale durano in carica tre anni. Per la rinnovazione delle cariche alla scadenza del triennio e per la sostituzione, nel corso del triennio, dei sindaci che per qualsiasi causa venissero a cessare, vale la medesima procedura indicata negli articoli 5 e 6 per il Consiglio di amministrazione.

Il rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale si intenderà tacitamente riconfermato nella carica, qualora almeno un mese prima della scadenza di ciascun triennio non ne venga comunicata la sostituzione.

La misura degli emolumenti spettanti al presidente del Collegio sindacale ed ai sindaci sarà annualmente fissata dal Consiglio di amministrazione.

I sindaci devono essere convocati dal presidente del Collegio sindacale per l'esame dei bilanci almeno venti giorni prima della delibera sugli stessi.

Il Collegio sindacale — esaminate le risultanze del bilancio con quelle dei registri — deve redigere apposita relazione da presentare al Consiglio di amministrazione almeno dieci giorni prima dell'adunanza fissata per la deliberazione del bilancio.

I sindaci possono intervenire alle adunanze del Consiglio di amministrazione, senza voto deliberativo ed hanno la facoltà di provvedere in ogni momento, sia collegialmente che individualmente, all'esame dei registri e degli atti dell'Istituto, documenti di cassa, riscontro del contante e dei valori.

I risultati delle ispezioni del Collegio sindacale sono annotati nel relativo libro dei verbali.

TITOLO IV

Gestione finanziaria e bilancio

Art. 15.

L'esercizio finanziario dell'Istituto decorre dal primo gennaio e termina al trentuno dicembre.

Non più tardi del trenta novembre di ciascun anno il presidente deve presentare al Consiglio un preventivo per il nuovo esercizio. Il bilancio per l'esercizio passato deve essere presentato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso.

I conti consuntivi devono esser preventivamente esaminati dal Collegio dei sindaci e corredati dalla sua relazione.

Art. 16.

Salvo quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge per la costituzione del fondo di riserva ordinario e salvo l'eventuale istituzione, a giudizio del Consiglio di amministrazione, di uno o più fondi di riserva straordinaria, tutte le altre rendite dell'Istituto saranno interamente ed esclusivamente devolute, con le modalità che saranno fissate dal Consiglio di amministrazione, al raggiungimento delle finalità dell'Istituto, indicate nell'art. 2, del presente statuto.

TITOLO V

Estinzione e liquidazione

Art. 17.

L'Istituto potrà essere estinto:

a) nel caso che gli scopi siano esauriti;

b) nel caso che gli scopi siano divenuti impossibili;

c) nel caso che il patrimonio, rendite o fondi in genere siano divenuti insufficienti.

Verificandosi uno dei fatti predetti, il Consiglio di amministrazione deve deliberare, ove necessario, la presentazione dell'istanza per la dichiarazione di estinzione dell'Istituto ai sensi del terzo comma dell'art. 27 del Codice civile.

Art. 18.

I liquidatori sono nominati dal Consiglio di amministrazione in numero di cinque, dei quali due scelti fra i membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori edili ed il quinto nella persona di un professionista esperto del ramo.

Art. 19.

In caso di estinzione dell'Istituto il patrimonio rimanente, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà devoluto ad organismi aventi finalità e scopi analoghi a quelli dell'Istituto.

TITOLO VI

Disposizioni finali

Art. 20.

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si osserveranno le disposizioni dettate in materia dal Codice civile e dalle leggi vigenti e future.

Visto, *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1957, n. 1096.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale Maria SS.ma Assunta in Cielo - Cattedrale - in Giovinazzo (Bari).

N. 1096. Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale Maria SS.ma Assunta in Cielo Cattedrale in Giovinazzo (Bari).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1957
Atti del Governo, registro n. 109, *foglio n.* 25. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1957, n. 1097.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia del Sacro Cuore, in rione Giardini del comune di Crotone (Catanzaro).

N. 1097. Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Crotone in data 29 giugno 1955, integrato con postilla del 15 giugno 1957, e con dichiarazione del 20 aprile 1957, relativo alla erezione della parrocchia del Sacro Cuore, in rione Giardini del comune di Crotone (Catanzaro).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1957
Atti del Governo, registro n. 109, *foglio n.* 23. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1957, n. 1098.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Santa Maria in Cielo Assunta, in frazione Silvella del comune di San Vito di Fagagna (Udine).

N. 1098. Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 8 maggio 1957, integrato con dichiarazione ed elenco di pari data, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria in Cielo Assunta, in frazione Silvella del comune di San Vito di Fagagna (Udine).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1957
Atti del Governo, registro n. 109, *foglio n.* 40. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1957, n. 1099.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Sant'Anna Madre della B.M.V., in rione Libertà della città di Potenza.

N. 1099. Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Potenza e Marsico in data 1° aprile 1957, integrato con dichiarazione del 5 stesso mese ed anno, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Anna Madre della B. M. V., in rione Libertà della città di Potenza, e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede dell'anzidetta parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1957
Atti del Governo, registro n. 109, *foglio n.* 39. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1957, n. 1100.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di religione denominata « Opera San Pio X per la elevazione cristiana e civile del popolo e sopratutto della gioventù della Marca Trevigiana », con sede in Treviso.

N. 1100. Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della fondazione di religione denominata « Opera San Pio X per la elevazione cristiana e civile del popolo e sopratutto della gioventù della Marca Trevigiana », con sede in Treviso, canonicamente eretta con decreto di quel Vescovo 29 dicembre 1956, e viene approvato lo statuto della fondazione medesima.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1957
Atti del Governo, registro n. 109, *foglio n.* 38. — DI PRETORO

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1957.

Istituzione di una Agenzia consolare in Dundee (Gran Bretagna) alle dipendenze del Consolato d'Italia in Glasgow.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 15 agosto 1858 promulgata e resa esecutiva col regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804 ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, concernente la rete delle Agenzie consolari;

Decreta:

E' istituita una Agenzia consolare in Dundee (Gran Bretagna) alle dipendenze del Consolato in Glasgow.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 agosto 1957

p. *Il Ministro*: FOLCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *ottobre* 1957
Registro n. 97, *foglio n.* 49. — ALLAMPRESE

(6494)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1957.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Modena, con sede in Modena.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Modena, con sede in Modena, approvato con decreto Ministeriale 25 ottobre 1950, e modificato con decreti Ministeriali 15 giugno 1951 e 31 marzo 1952;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione della « Cassa » in data 26 settembre 1957;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Modena, con sede in Modena, allegato al presente decreto, composto di n. 56 articoli e debitamente vistato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 novembre 1957

Il Ministro: MEDICI

Nuovo statuto della Cassa di risparmio di Modena
(approvato nella seduta del 26 settembre 1957 del Consiglio di amministrazione)

TITOLO I

Costituzione, sede, scopo e patrimonio della Cassa

Art. 1.

La Cassa di risparmio di Modena, istituita dal Comune con determinazione podestarile del 6 dicembre 1845, è stata eretta in Ente autonomo, in forza del regio decreto 13 agosto 1889, n. 3355, con patrimonio separato e con amministrazione distinta da quella comunale.

Essa ha la sua sede centrale in Modena, fa parte della Federazione delle Casse di risparmio dell'Emilia e Romagna ed è regolata dalle leggi e disposizioni vigenti in materia.

Ha facoltà di istituire dipendenze secondo le vigenti norme di legge.

Art. 2.

La Cassa ha lo scopo di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza, raccogliendo depositi a titolo di risparmio ed in conto corrente e trovando ad essi conveniente collocamento.

Art. 3.

Il patrimonio della Cassa è costituito:
a) dal fondo di riserva ordinario;
b) dal fondo di riserva federale;
c) da altri eventuali fondi costituiti per scopi speciali.

Art. 4.

La Cassa ha durata indefinita. In caso di scioglimento o liquidazione della Cassa, il fondo che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'Ente, deve essere destinato ad opere di pubblica utilità o di assistenza a vantaggio delle popolazioni tra le quali la Cassa ha raccolto i suoi depositi.

Art. 5.

Sono organi della Cassa:
1) il Consiglio di amministrazione;
2) il Comitato;
3) il presidente;
4) il Collegio sindacale;
5) il direttore generale.

TITOLO II
Consiglio di amministrazione

Art. 6.

La Cassa di risparmio è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto del presidente, del vice presidente, e di sette consiglieri.

Il presidente e il vice presidente sono nominati in conformità delle norme legislative vigenti.

Gli altri consiglieri sono nominati:

a) tre dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Modena in ragione di uno per ciascuna delle sue tre sezioni;

b) due dall'Amministrazione comunale di Modena;

c) uno dall'Amministrazione provinciale di Modena;

d) uno dalla Federazione delle Casse di risparmio dell'Emilia e Romagna.

La nomina degli amministratori dovrà essere fatta con accurata scelta fra le persone più rappresentative delle varie attività economiche e professionali cittadine e fra gli esperti in materie economiche e finanziarie.

Le nomine dei consiglieri da farsi dagli Enti sopraindicati non comportano rappresentanza, nel Consiglio di amministrazione della Cassa, degli Enti da cui provengono le nomine stesse.

Art. 7.

Oltre alle incompatibilità stabilite dalla legge, non possono far parte contemporaneamente del Consiglio di amministrazione i parenti e gli affini, fino al 3° grado incluso, nè i parenti e gli affini, fino al 3° grado incluso, dei sindaci, dei dirigenti, dei funzionari e, fino al 2° grado incluso, degli impiegati della Cassa.

Coloro che, successivamente alla nomina, venissero a trovarsi in una delle condizioni di cui sopra, o nei casi di incompatibilità previsti dalle vigenti disposizioni di legge, saranno dichiarati decaduti d'ufficio dal Consiglio di amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la sostituzione di essi.

Art. 8.

Il presidente e il vice presidente durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Gli altri membri del Consiglio durano in carica quattro anni, sono rieleggibili e si rinnovano, nel corso di ciascun quadriennio, in ragione di due nel primo anno, due nel secondo, due nel terzo e uno nel quarto.

Nel caso di totale ricostituzione del Consiglio, nel primo triennio la scadenza sarà determinata dal sorteggio.

Tutti i membri scaduti rimangono in carica fino all'insediamento dei loro successori.

I membri nominati in sostituzione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Tutti i membri del Consiglio continuano a rimanere nell'ufficio sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in corso al momento in cui si matura il termine dei rispettivi mandati.

Art. 9.

Ai membri del Consiglio di amministrazione, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, può essere assegnata una medaglia di presenza per l'intervento alle adunanze del Consiglio, del Comitato e per gli altri incarichi che fossero loro affidati, nella misura che sarà stabilita dal Consiglio di amministrazione, tenute presenti le disposizioni vigenti in materia.

A ciascun amministratore non potrà competere più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 10.

Al Consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa; particolarmente è chiamato a deliberare:

1) sulle modifiche statutarie;

2) sulla nomina, il trattamento economico e di quiescenza dei dirigenti;

3) sulla formazione dei regolamenti per l'ordinamento dei propri servizi interni e per il loro funzionamento;

4) sulla formazione dei regolamenti organici per il personale della Cassa e dei servizi da essa esercitati;

5) sulle nomine, sulle promozioni, sui collocamenti in pianta stabile, in aspettativa o a riposo, nonchè sulle ricompense e sulle punizioni da applicarsi nei confronti del personale, secondo le norme dei contratti di lavoro e regolamenti;

6) sulla nomina dei consiglieri che dovranno far parte del Comitato;

7) sulla istituzione di eventuali Commissioni consultive e di sconto, determinandone le funzioni e la durata, e sulla nomina dei membri di esse;

8) sull'ammontare delle medaglie di presenza da corrispondere ai membri del Consiglio e del Comitato, e sul compenso da corrispondersi ai sindaci, osservate le disposizioni vigenti in materia;

9) sui conti consuntivi annuali;

10) sull'apertura e chiusura delle dipendenze della Cassa ai sensi delle vigenti disposizioni e loro classificazione;

11) sui provvedimenti per promuovere lo spirito di risparmio e previdenza;

12) sull'erogazione dei fondi destinati a scopi di previdenza, beneficenza, assistenza e pubblica utilità;

13) sull'assunzione di nuovi servizi e sull'eventuale soppressione di quelli esistenti;

14) sull'acquisto, sulla costruzione e sulla vendita di immobili e sulle locazioni sia attive che passive;

15) sulle formalità per l'emissione di nuove forme di libretti, sulle norme che regolano le varie categorie, sul limite massimo fruttifero dei libretti e sulla determinazione del tasso d'interesse, in conformità alle vigenti disposizioni in materia;

16) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive;

17) sulle norme e sui criteri per l'investimento dei capitali e dei fondi della Cassa;

18) sulle operazioni di cui all'art. 44;

19) sulla delega di particolari poteri al Comitato e ad altri Organi aziendali in ordine alla erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione; poteri che debbono, comunque, essere circoscritti al minimo indispensabile per il miglior andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni anno o in ogni momento in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate, dagli anzidetti organi, nei limiti dei poteri delegati, dovranno essere recate a conoscenza del Consiglio;

20) su qualsiasi formalità ipotecaria, quando permanga immutato il credito della Cassa;

21) sulle transazioni;

22) sulle partecipazioni ad Istituti od Enti di pubblica utilità, di credito o di previdenza, legalmente riconosciuti, creati o promossi dallo Stato.

Art. 11.

Il Consiglio si aduna, in via ordinaria, una volta al mese ed in via straordinaria quando il presidente lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto almeno quattro membri o il Collegio sindacale.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno cinque membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vice presidente; in caso di assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.

Si intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo del Consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

I verbali delle adunanze sono firmati dal presidente e dal direttore generale. Quando il Consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza.

Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto: in tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.

Art. 12.

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, verrà considerato dimissionario e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

TITOLO III

Comitato

Art. 13.

Il Comitato, da costituirsi con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica, si compone del presidente, del vice presidente, di due consiglieri nominati annualmente dal Consiglio di amministrazione e del direttore generale.

Presiede l'adunanza il presidente o chi lo sostituisce.

Con la stessa maggioranza prevista nel primo comma del presente articolo, il Consiglio potrà in ogni momento deliberare la cessazione del Comitato.

Art. 14.

Il Comitato:

a) sovraintende alla gestione ordinaria e delibera su tutto quanto non è espressamente riservato dallo statuto alla competenza del Consiglio;

b) esprime il proprio parere sulle proposte da sottoporsi al Consiglio, per quanto è d'attribuzione di questo ultimo.

Art. 15.

Il Comitato si aduna, in via ordinaria, una volta la settimana ed in via straordinaria quando il presidente, o uno dei suoi membri, ne facciano richiesta.

Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno quattro membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

TITOLO IV

Presidente

Art. 16.

Il presidente ha la rappresentanza legale ed amministrativa della Cassa, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, il Comitato e le eventuali Commissioni consultive.

Esso vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli Organi amministrativi e sull'andamento di tutti i servizi della Cassa.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza il presidente potrà prendere ogni determinazione sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza del Consiglio o del Comitato, secondo la rispettiva competenza.

Il presidente consente alla cancellazione delle ipoteche o alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e alla restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Cassa, quando il credito sia integralmente estinto.

In assenza o in caso di impedimento del presidente ne adempie le funzioni il vice presidente; ed in assenza, o in caso di impedimento anche di questi, l'amministratore più anziano.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Il presidente può — previa autorizzazione del Consiglio — delegare ad altro componente del Consiglio o al direttore generale od in sua assenza al condirettore generale alcune delle proprie attribuzioni, precisandone, caso per caso, i limiti e la durata.

TITOLO V

Collegio sindacale

Art. 17.

Presso la Cassa funziona un Collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dalle altre norme pure vigenti in materia.

Di essi, uno è nominato dall'Amministrazione comunale di Modena scegliendolo preferibilmente tra esperti in materia contabile e finanziaria e due dalla Federazione delle Casse di risparmio dell'Emilia e Romagna.

Valgono per i sindaci le incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni e dal presente statuto per gli amministratori.

I sindaci durano in carica un anno, scadono con l'approvazione del bilancio e sono rieleggibili. Essi debbono intervenire alle adunanze del Consiglio di amministrazione e possono assistere alle sedute del Comitato.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a due adunanze consecutive o del Collegio sindacale o del Consiglio di amministrazione decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del Consiglio.

Nel caso che un sindaco venisse a mancare, per qualsiasi causa, sarà, su iniziativa del presidente dell'Istituto, subito richiesta la sua sostituzione a chi lo ha nominato.

Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Gli accertamenti, le proposte ed i rilievi del Collegio sindacale devono essere trascritti in apposito libro.

Ai sindaci, oltre il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, sarà corrisposto un compenso da fissarsi dal Consiglio di amministrazione, tenendo presenti le disposizioni vigenti in materia.

TITOLO VI

Direttore generale

Art. 18.

Il direttore generale:

a) assiste, con voto consultivo, alle adunanze del Consiglio di amministrazione, con diritto di far inserire a verbale, le proprie dichiarazioni di voto, e fa parte, con voto deliberativo, del Comitato e delle Commissioni, consultive di cui al n. 7 dell'art. 10;

b) istruisce gli affari della Cassa e provvede ad eseguire le deliberazioni del Consiglio e del Comitato, firmando gli atti relativi;

c) firma la corrispondenza ordinaria, le girate e le quietanze delle cambiali, i vaglia, gli assegni — compresi quelli relativi ai prelievi sulle anticipazioni debitamente costituite presso l'Istituto di emissione — i mandati emessi dalle Amministrazioni pubbliche e private, i verbali delle adunanze del Consiglio e del Comitato ed in genere tutti gli atti e documenti relativi all'ordinaria amministrazione;

d) compie gli atti conservativi che si rendessero necessari, informando in tal caso il presidente;

e) è a capo di tutti gli uffici e del personale che, a suo giudizio, può spostare da ufficio ad ufficio e, sentito il presidente, da sede a sede.

Deve, inoltre, dare pareri e formulare proposte sulle nomine, promozioni e su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale;

f) esprime il proprio parere su tutti i provvedimenti da sottoporre, a norma dell'art. 16, alle decisioni del presidente nei casi improrogabili di assoluta urgenza;

g) può, previa autorizzazione del Consiglio, delegare la firma abbinata o disgiunta a funzionari ed impiegati, con le modalità, cautele e limiti che esso crederà di stabilire;

h) predispone il bilancio di ogni esercizio da sottoporre alla approvazione del Consiglio.

In caso di assenza o impedimento del direttore generale le sue funzioni vengono assunte dal condirettore generale

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale fa prova della sua assenza o del suo impedimento.

TITOLO VII

Personale

Art. 19.

I diritti e i doveri del personale sono stabiliti dagli appositi regolamenti e dai contratti collettivi di lavoro.

Art. 20.

E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive con la Cassa, sia dirette che indirette.

Qualora un dipendente della Cassa venisse ad assumere obbligazioni passive a seguito di successioni, donazioni, o altra causa, il Consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per la estinzione delle obbligazioni medesime, informandone i superiori Organi di vigilanza.

Eccezionalmente potrà essere consentito al personale di assumere con la Cassa obbligazioni passive contro cessione dello stipendio.

TITOLO VIII

Depositi

Art. 21.

La Cassa accetta in deposito fruttifero le somme che le vengono affidate, con un minimo che verrà stabilito dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 22.

La Cassa, a norma delle disposizioni vigenti, può emettere i seguenti libretti a risparmio:

a) nominativi;

b) nominativi ma pagabili al portatore;

c) al portatore (possono contenere anche la indicazione di un nome o di un motto).

Art. 23.

La Cassa riceve depositi:

a) a risparmio ordinario e a piccolo risparmio;

b) a piccolo risparmio speciale;

c) vincolati a tempo;

d) contro buoni fruttiferi;

e) in conto corrente.

Art. 24.

I rimborsi sui libretti nominativi sono fatti al titolare o agli aventi diritto del libretto.

Art. 25.

Il credito inscritto su di un libretto nominativo può essere sottoposto a speciali vincoli o condizioni a richiesta del depositante e, in ogni caso, col consenso del titolare, o per ordinanza o sentenza dell'autorità giudiziaria. Il vincolo a condizione deve essere di gradimento della Cassa.

Art. 26.

Il libretto nominativo, ma pagabile al portatore, è considerato al portatore nei rapporti con la Cassa e, pertanto, il relativo credito è pagabile all'esibitore che è considerato legittimo possessore.

Ove, però, sia stato notificato alla Cassa il decesso del titolare o l'intervenuta menomazione della sua capacità giuridica, i rimborsi saranno eseguiti con le modalità proprie dei libretti nominativi.

Art. 27.

I rimborsi sui libretti al portatore sono fatti al presentatore del libretto, senza alcuna responsabilità per la Cassa.

Art. 28.

Il tasso d'interesse che la Cassa corrisponde sui depositi delle varie specie è stabilito dal Consiglio di amministrazione, con l'osservanza delle norme di carattere generale che disciplinano tale materia, e viene pagato al netto dell'imposta di ricchezza mobile;

Sulle somme depositate la Cassa corrisponde l'interesse con valuta dal primo giorno non festivo susseguente a quello del versamento.

Le somme prelevate cessano di essere fruttifere dal giorno non festivo antecedente alla data del rimborso od a quella del regolare preavviso da darsi in relazione ai limiti massimi di disponibilità fissati per le singole categorie di depositi.

Gli interessi si capitalizzano al 31 dicembre di ogni anno, indipendentemente dalla loro annotazione sul libretto.

Art. 29.

I libretti debbono, normalmente, essere presentati almeno una volta all'anno per la registrazione degli interessi e per il controllo con il relativo conto tenuto dalla Cassa nei suoi registri.

Art. 30.

Nello stesso giorno, di regola, non può aver luogo, per ogni libretto, che una sola operazione o di deposito o di rimborso.

Art. 31.

I rimborsi vengono consentiti previa esibizione dei libretti ed annotazione sugli stessi delle somme prelevate nei modi indicati dal regolamento.

Tali annotazioni, che vengono riportate anche nei registri della Cassa, costituiscono titolo di scarico a favore della Cassa medesima.

Art. 32.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Il Consiglio di amministrazione potrà stabilire condizioni particolari in deroga alle formalità ordinarie, per facilitare, eventualmente contro adeguate garanzie, la emissione di duplicati, quando trattisi di libretti per somme non eccedenti i limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Le opposizioni ai rimborsi sui libretti, nei casi in cui siano ammissibili, dovranno essere notificate alla Cassa a mezzo di ufficiale giudiziario.

Depositi a risparmio ordinario e a piccolo risparmio

Art. 33.

I rimborsi vengono concessi con l'osservanza dei termini di preavviso previsti dalle norme generali che disciplinano la materia.

Depositi a piccolo risparmio speciale

Art. 34.

I libretti a piccolo risparmio speciale, sui quali viene consentito un interesse superiore a quello del piccolo risparmio ordinario, sono nominativi e vengono rilasciati alle persone che dimostrino di appartenere ad una delle categorie contemplate dalle disposizioni e norme che regolano tale materia.

Art. 35.

L'ammontare complessivo del credito, iscritto sui libretti di piccolo risparmio speciale, non potrà superare il decimo dell'ammontare complessivo dei depositi raccolti dalla Cassa.

Art. 36.

Quando risulti che i titolari di libretti di piccolo risparmio speciale abbiano cessato di appartenere alla categoria sopra indicata, essi perderanno il diritto all'interesse di favore. Il loro libretto verrà estinto ed il credito relativo trasferito in un libretto a risparmio ordinario. Qualora, per qualsiasi causa, i libretti di piccolo risparmio speciale cessassero di appartenere alla persona del titolare, passeranno, a seconda dell'importo, nella corrispondente categoria dei depositi a risparmio ordinario, assumendo tutti i caratteri propri di questi ultimi, ad eccezione del caso in cui gli eredi del titolare giustifichino di trovarsi nelle sue stesse condizioni.

Depositi vincolati

Art. 37.

La Cassa riceve somme in deposito a risparmio vincolato a tempo rilasciando al depositante uno speciale libretto.

Su tali depositi viene corrisposto, in relazione alla durata del vincolo, un interesse superiore a quello concesso sui depositi a risparmio libero.

Sugli eventuali versamenti successivi a quello iniziale si applica il tasso corrispondente al periodo di vincolo ancora da decorrere, fino alla scadenza.

Art. 38.

La capitalizzazione degli interessi viene fatta alla scadenza del vincolo. Peraltro, se il vincolo ha durata superiore ad un anno, gli interessi possono essere capitalizzati anche al 31 dicembre.

Art. 39.

Qualora, alla scadenza del vincolo, il deposito non venisse ritirato, il vincolo si intenderà tacitamente rinnovato per un egual periodo.

Art. 40.

I prelevamenti anticipati sui depositi vincolati, anche ad estinzione, sono condizionati all'osservanza delle norme generali che disciplinano la materia.

Buoni fruttiferi

Art. 41.

La Cassa emette buoni fruttiferi nominativi, a scadenza fissa, secondo quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione, con le modalità fissate dal regolamento e alle condizioni previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Depositi in conto corrente

Art. 42.

La Cassa accetta depositi in conto corrente, con le modalità stabilite dal regolamento, corrispondendo, su tali depositi, un interesse minore di quello stabilito per i depositi a risparmio.

Tali operazioni verranno dalla Cassa tenute separate, nelle scritture, dalle altre categorie di depositi.

Art. 43.

Il correntista può disporre della somma a suo credito mediante assegni.

Per quanto riguarda la misura della somma rimborsabile a vista ed i termini di preavviso per i rimborsi di somme maggiori, si osservano le norme vigenti in materia.

Il Consiglio di amministrazione può, peraltro, autorizzare la Direzione a concedere, dietro richiesta del correntista, il rimborso anche immediato di somme superiori al limite stabilito, applicando, però, per l'addebitamento dell'assegno, la perdita di valuta corrispondente al mancato preavviso.

Valgono anche per i depositi in conto corrente, in quanto non incompatibili con le disposizioni che precedono, le norme enunciate a proposito dei depositi a risparmio.

TITOLO IX

Impieghi

Art. 44.

I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti

a) in anticipazioni e riporti sopra titoli di Stato garantiti dallo Stato e sugli altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le Casse di risparmio;

b) in acquisto di titoli di cui alla lettera *a*);

c) nello sconto di buoni del Tesoro, di cedole, dei titoli di cui alla lettera *a*), nonchè nello sconto dei titoli stessi estratti e rimborsabili a scadenza fissa;

d) in operazioni cambiarie;

e) in mutui e conti correnti garantiti da ipoteche, da privilegio su cose mobili scritte nei pubblici registri, o da pegno di crediti assistiti da garanzie ipotecarie;

f) in aperture di credito in conto corrente garantite da ipoteca o da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso Enti pubblici, o da titoli di cui alla lettera *a*), o da cambiali, o, eccezionalmente, da semplici chirografi, con le modalità e limitazioni di cui all'art. 47;

g) in operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, in conformità delle leggi vigenti;

h) in mutui chirografari a Provincie, Comuni, a loro Consorzi, a Consorzi legalmente costituiti, ad Enti morali e collettivi, con garanzia di delegazioni su cespiti che vengano accettati dalla Cassa depositi e prestiti;

i) in sovvenzioni provvisorie agli Enti di cui alla lettera *h*), per i quali l'Istituto disimpegni servizi di cassa, esattoria o tesoreria, nei limiti stabiliti dai capitolati d'appalto;

l) in acquisto di crediti verso lo Stato, le Provincie e i Comuni, liquidi ed esigibili, senza condizioni, a determinate scadenze e sconto di annualità corrisposte dallo Stato o da Aziende statali in forza di leggi e convenzioni.

La durata di tali operazioni non deve eccedere gli anni venti;

m) in anticipazioni e conti correnti sopra pegno di cose mobili aventi valore commerciale o di fedi di deposito (warrants) emesse da Istituti e Magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, secondo le norme che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione;

n) in prestiti ad impiegati di pubbliche Amministrazioni garantiti con la cessione dello stipendio in conformità delle leggi vigenti, con l'assicurazione sulla vita e con le altre cautele che verranno stabilite dal Consiglio di amministrazione;

o) in acquisto di immobili nei casi e con le delimitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

p) in partecipazioni ad Istituti o ad Enti di pubblica utilità, di credito e di previdenza, legalmente riconosciuti, creati o promossi dallo Stato;

q) in depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione, Istituti di credito di diritto pubblico, Banche di interesse nazionale, altre Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di 1ª categoria, Istituto di credito delle casse di risparmio italiane e Sezione di credito agrario per l'Emilia e la Romagna, di cui la Cassa di risparmio è partecipante; con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 45.

Per le anticipazioni e i riporti sopra i titoli di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente, verrà applicato, sull'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal Consiglio

Per le anticipazioni lo scarto non potrà essere, in ogni caso, inferiore al 10 %.

Art. 46.

L'importo delle anticipazioni e dei conti correnti sopra pegno di cose mobili, di cui alla lettera *m*) dell'articolo precedente. non deve superare i due terzi del valore di stima, accertato da perito di fiducia della Cassa, delle cose offerte in pegno.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai sei mesi, ma possono essere prorogate.

Qualora, nel corso dell'operazione, il valore dei titoli o delle merci offerte in cauzione, diminuisca in modo da non dare alla Cassa la garanzia di cui sopra, il debitore dovrà, entro cinque giorni dall'avviso che gli sarà dato con lettera raccomandata all'ultimo domicilio eletto, rimborsare una parte proporzionale dell'anticipazione, oppure fornire un adeguato supplemento di garanzia.

Qualora, alla scadenza dell'anticipazione o del termine dei cinque giorni successivi all'avviso di cui sopra, il debitore non adempia ai suoi obblighi, la Cassa, senza altre formalità, potrà far vendere in tutto o in parte i titoli o le merci depositate.

La vendita sarà fatta a mezzo di un agente di cambio, o di un notaio, o di un ufficiale giudiziario, o di un pubblico mediatore.

Dal prezzo ricavato dalla vendita la Cassa preleverà il suo credito per capitale, interessi e spese, e depositerà il residuo in un libretto a risparmio che terrà a disposizione del debitore.

La Cassa agirà, invece, per il ricupero della differenza, quando il prezzo ricavato dalla vendita risultasse insufficiente a coprire il suo credito.

I titoli o le merci date in pegno garantiscono qualsiasi ragione e diritto che, nei confronti della persona o ditta che ha costituito il pegno, spetti alla Cassa anche in dipendenza di altre operazioni.

La Cassa si intende esonerata da ogni obbligo di verificare le estrazioni dei titoli offerti in garanzia.

Art. 47.

Ogni cambiale deve essere munita, di regola, di almeno due firme di notoria solvibilità.

Parimenti le aperture di credito in conto corrente devono essere, di regola, assistiti, oltre che dalla obbligazione chirografica del correntista, dalla fidejussione di altra persona di notoria solvibilità.

La Cassa può tuttavia concedere operazioni cambiarie con una sola firma e aperture di credito in conto corrente assistite dalla sola obbligazione chirografaria del correntista, a nominativi di notoria ed indiscussa solvibilità, con il limite massimo di L. 6.000.000 (sei milioni) per ciascun nominativo. La somma complessiva impiegata in operazioni del genere non potrà eccedere il sei per cento dei capitali amministrati dalla Cassa (depositi e patrimonio).

La Cassa può inoltre concedere operazioni cambiarie con una sola firma, senza le limitazioni indicate al comma precedente;

a) quando siano garantiti da ipoteca o da pegno o da altro diritto reale o da cessione di crediti verso pubbliche Amministrazioni regolarmente costituite e notificate all'Amministrazione debitrice;

b) quando si tratti di cambiali emesse ai sensi della legge sul credito agrario o di cambiali-tratte garantite da cessione di credito derivante da forniture a termine di legge.

Le cambiali non potranno avere scadenze superiore ai sei mesi; quelle emesse ai sensi della legge sul credito agrario potranno avere la scadenza massima di un anno.

E' in facoltà degli Organi della Cassa di concedere rinnovi nei limiti di loro spettanza, previa decurtazione, ed, eccezionalmente, senza decurtazione.

Nelle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria si applicano, per quanto riguarda la garanzia, le norme stabilite per i mutui e conti correnti ipotecari.

La durata massima delle operazioni cambiarie, con garanzia ipotecaria, non deve superare i cinque anni, in via di eccezione potrà essere consentita la proroga per altri due anni.

L'ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resterà ferma ed operativa di effetti giuridici fino alla estinzione delle dette cambiali, anche se fossero state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione.

Art. 48.

I mutui e conti correnti ipotecari debbono essere garantiti da ipoteche di primo grado sopra immobili situati prevalentemente nella zona in cui opera la Cassa, che abbiano un valore almeno doppio della somma da concedere a prestito e siano capaci di produrre un reddito riconosciuto dalla Cassa stessa certo e durevole per tutta la durata dell'operazione.

Le perizie dovranno essere redatte da periti di fiducia della Cassa.

I fabbricati ed i boschi dati in ipoteca debbono essere assicurati contro l'incendio e la caduta del fulmine, presso compagnie benevise alla Cassa, e nella relativa polizza deve inserirsi la clausola di beneficio a favore della Cassa stessa in caso di sinistro.

Le stesse norme valgono anche per i pegni di crediti ipotecari.

Art. 49.

I mutui ipotecari dovranno essere restituiti, mediante rate fisse di ammortamento, in un periodo massimo di quindici anni. Soltanto pei mutui per case popolari, agrari di miglioramento e quelli che godono del contributo statale nel pagamento degli interessi la durata massima può elevarsi a venti anni. Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso dei mutui ipotecari in un'unica soluzione. In questo caso la durata non potrà superare i cinque anni e il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza dal beneficio del termine.

I conti correnti ipotecari hanno la durata di un quinquennio ed il correntista dovrà regolare semestralmente gli interessi e le eventuali quote di ammortamento.

Tali operazioni possono essere prorogate di anno in anno per non più di due quinquenni, previo accertamento della capienza del valore cauzionale dell'immobile.

La somma da impiegarsi nei mutui e conti correnti ipotecari, non deve eccedere il 15 % dell'ammontare dei capitali amministrati dalla Cassa di risparmio (depositi e patrimonio).

Art. 50.

La somma da impiegarsi in mutui chirografari a Corpi morali, in acquisto di crediti verso lo Stato, le Provincie o i Comuni e in sconti di annualità statali, nonchè in partecipazioni ad Istituti od Enti, non deve eccedere il 20 % dei capitali amministrati.

I mutui chirografari a Corpi morali debbono essere rimborsati a rate fisse d'ammortamento e la durata non potrà eccedere gli anni venti.

Art. 51.

Ad ogni effetto di legge si intende che i debitori della Cassa abbiano eletto domicilio presso la sede del Comune in cui la Cassa stessa ha la propria sede centrale.

TITOLO X

Operazioni varie

Art. 52.

La Cassa riceve, a titolo di custodia, depositi di fondi pubblici o privati, titoli di credito e oggetti preziosi e non preziosi, percependo un diritto nella misura che verrà stabilita dal Consiglio di amministrazione, avuto riguardo alle disposizioni di carattere generale esistenti in materia.

La custodia dei valori e dei titoli può essere semplice o amministrata.

La Cassa risponde degli oggetti depositati, salvo i casi di forza maggiore, e non oltre il valore dichiarato ed accettato dalla Cassa stessa all'atto della costituzione del deposito.

Art. 53.

La Cassa concede in locazione cassette di sicurezza con le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di amministrazione in armonia con le norme vigenti in materia.

Art 54.

La Cassa, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, può:

a) assumere servizi di ricevitoria e cassa provinciale, e servizi di esatoria e di tesoreria o cassa di Comuni e Consorzi, nonchè di altri Enti, Società, Istituzioni;

b) gestire Monti di credito su pegno, ed effettuare operazioni di credito su pegno di oggetti preziosi e non preziosi;

c) assumere servizi reciproci di corrispondenza o di rappresentanza dell'Istituto di emissione, di altre Casse di risparmio o Aziende di credito e Istituti di previdenza;

d) assumere inoltre servizi di corrispondenza con primari nominativi, Ditte od Enti;

e) effettuare, per incarico di depositanti e correntisti, pagamenti di imposte, tasse, tributi in genere, canoni, ecc.;

f) effettuare operazioni di incasso e pagamento per conto di terzi, con le opportune garanzie;

g) eseguire operazioni di cambio di valute e divise estere;

h) eseguire per conto di terzi, previa copertura, operazioni di Borsa, ed in particolare acquisti e vendite di titoli e valori;

i) prestare fidejussioni ed eseguire depositi cauzionali, in titoli e in contanti, a favore di ditte o persone di notoria solvibilità e serietà, con le cautele ed i limiti previsti per gli affidamenti diretti;

l) gestire ed amministrare patrimoni;

m) gestire Uffici viaggi e turismo;

n) riscontare le cambiali del portafoglio dell'Istituto;

o) contrarre anticipazioni e riporti passivi;

p) vendere i titoli di proprietà e depositarli a cauzione di servizi;

q) cedere i propri crediti;

r) compiere, infine, tutte le operazioni che per legge o per disposizione di Organi superiori siano affidate o consentite alle Casse di risparmio, anche se non previste dal presente statuto.

Il Consiglio di amministrazione determinerà le modalità e condizioni relative alle operazioni del presente titolo.

TITOLO XI

Bilancio ed utili annuali

Art. 55.

Ciascun esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Nel primo bimestre di ogni anno il direttore generale presenta al Consiglio di amministrazione il rendiconto circostanziato dell'anno precedente.

Il Consiglio di amministrazione, entro il mese successivo approva il bilancio e destina gli utili.

Art. 56.

Fino a quando il patrimonio della Cassa non sia giunto e non si mantenga uguale almeno al decimo dell'ammontare dei depositi ricevuti per qualsiasi titolo gli utili netti di ciascun esercizio devono essere destinati per almeno i sette decimi all'aumento del fondo di riserva e del fondo comune di garanzia federale e per il rimanente ad erogazioni di beneficenza, assistenza e pubblica utilità.

Quando invece il patrimonio della Cassa abbia raggiunto e si mantenga uguale almeno al decimo dei depositi ricevuti per qualsiasi titolo, la quota degli utili netti da destinare ad erogazioni di beneficenza, assistenza e pubblica utilità può essere elevata sino a cinque decimi.

(6456)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1957.
Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 26, concernente l'ordinamento ed il funzionamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo;

Visto il proprio decreto 6 dicembre 1956 concernente, tra l'altro, la costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente predetto;

Vista la lettera n. 2058-*c* del 21 marzo 1957, con la quale l'Ente di cui sopra ha comunicato il decesso del consigliere di amministrazione prof. Gambetti Aman e la nota n. 0959 del 26 stesso mese, con la quale la Federazione italiana lavoratori dello spettacolo ha designato in sostituzione del medesimo il sig. Osvaldo Troisi;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Decreta:

Il sig. Osvaldo Troisi è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo, in rappresentanza dei lavoratori ed in sostituzione del prof. Gambetti Aman, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 novembre 1957

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
GUI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

(6519)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1957.
Costituzione della Commissione regionale per l'artigianato del Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 15 della legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane;

Visti i risultati delle operazioni svoltesi ai sensi del citato art. 15, lettera *c*), il 27 ottobre e 7 novembre 1957, presso la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Trieste, per la cooptazione dei tre esperti in materie concernenti l'artigianato e dei due esperti in materia giuridica, che devono far parte della Commissione regionale per l'artigianato del Friuli-Venezia Giulia;

Decreta:

La Commissione regionale per l'artigianato del Friuli-Venezia Giulia è composta, per il triennio 18 novembre 1957-17 novembre 1960:

dai presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato di Gorizia, Trieste e Udine;

dal dott. Silvio Alesani, in rappresentanza dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie;

dai signori Ceppi Lauro di Trieste, Molina Giovanni di Udine e Ballarè Giuseppe di Gorizia, esperti in materie concernenti l'artigianato;

dall'avv. Bressani Pier Giorgio di Udine e dall'avvocato Asquini Germano di San Daniele del Friuli, esperti in materia giuridica.

Fa parte inoltre della Commissione, a titolo consultivo, il direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio del capoluogo di Provincia, nel quale viene stabilita dalla Commissione stessa la propria sede, ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 novembre 1957

Il Ministro: GAVA

(6522)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1957.
Dichiarazione di pubblica utilità degli impianti costituenti il ripetitore televisivo di Pievepelago (Modena) della RAI-Radiotelevisione Italiana e di urgenza e indifferibilità delle opere necessarie alla sistemazione ed al funzionamento dei medesimi.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNIZIONI

Vista la legge del 25 giugno 1865, n. 2359, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188;

Visti il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per l'esecuzione delle opere pubbliche, e le successive modificazioni;

Visti gli articoli 180 e seguenti del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 31 della convenzione con la RAI-Radiotelevisione Italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180;

Vista la domanda in data 21 settembre 1957, con la quale la RAI-Radiotelevisione Italiana chiede che vengano dichiarati di pubblica utilità gli impianti costituenti il ripetitore televisivo di Pievepelago provincia di Modena e che inoltre vengano dichiarate di pubblica utilità urgenti ed indifferibili le opere relative alla costruzione di detto impianto;

Vista la relazione tecnica con i relativi allegati;

Considerati il carattere di pubblico interesse e di pubblica utilità degli impianti di cui trattasi e la assoluta necessità di assicurare il funzionamento del servizio di radiodiffusione:

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Gli impianti costituenti il ripetitore televisivo di Pievepelago in provincia di Modena della RAI-Radiotelevisione Italiana e le opere relative alla sistemazione ed al funzionamento di detti impianti sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

Art. 2.

Per la sistemazione degli impianti di cui al precedente articolo e per il regolare funzionamento dei medesimi, la RAI-Radiotelevisione Italiana potrà richie-

dere nei modi di legge ed all'Autorità competenti la espropriazione totale o parziale degli immobili indicati con colorazione rosa e verde nelle piantine allegate e le imposizioni di servitù e le limitazioni del diritto di proprietà che si renderanno necessarie per la costruzione dell'elettrodotto di cui al tracciato indicato in giallo nelle suddette piantine.

Art. 3.

Le espropriazioni e le imposizioni delle servitù di cui al presente decreto come pure le opere inerenti alla installazione degli impianti suddetti dovranno essere iniziate entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto e compiute entro il termine di due anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 novembre 1957

Il Ministro: MATTARELLA

(6565)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1957.

Costituzione della Commissione regionale per l'artigianato della Lombardia.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 15 della legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane;

Visti i risultati delle operazioni svoltesi, ai sensi del citato art. 5, lettera *c*), il 20 ottobre 1957, presso la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Milano, per la cooptazione dei tre esperti in materie concernenti l'artigianato e dei due esperti in materia giuridica, che devono far parte della Commissione regionale per l'artigianato della Lombardia;

Decreta:

La Commissione regionale per l'artigianato della Lombardia è composta, per il triennio 18 novembre 1957-17 novembre 1960:

dai presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio e Varese;

dall'ing. Petrelli Ivo, in rappresentanza dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie;

dai signori Bontà Enrico di Milano, Gatti Luigi di Monza e Frassi Attilio di Como, esperti in materie concernenti l'artigianato;

dal prof. avv. Gandolfi Giuseppe di Milano e dal dott. Thermes Mario di Milano, esperti in materia giuridica.

Fa parte inoltre della Commissione, a titolo consultivo, il direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 novembre 1957

Il Ministro: GAVA

(6521)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1957.

Costituzione della Commissione regionale per l'artigianato del Lazio.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 15 della legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane;

Visti i risultati delle operazioni svoltesi, ai sensi del citato art. 15, lettera *c*), il 20 ottobre 1957, presso la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Roma, per la cooptazione dei tre esperti in materie concernenti l'artigianato e dei due esperti in materia giuridica, che devono far parte della Commissione regionale per l'artigianato del Lazio;

Decreta:

La Commissione regionale per l'artigianato del Lazio è composta, per il triennio 18 novembre 1957-17 novembre 1960:

dai presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato di Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo;

dal cav. del lavoro Benigni Attilio, in rappresentanza dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie;

dai signori Monticelli Marco Tullio di Roma, Rossi Lino di Alatri (Frosinone) e dall'avv. Leonardi Leonardo di Rieti, esperti in materie concernenti l'artigianato;

dall'avv. Martino Romualdo di Roma e dall'avvocato Bernardi Guido di Latina, esperti in materia giuridica.

Fa parte inoltre della Commissione, a titolo consultivo, il direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 novembre 1957

Il Ministro: GAVA

(6524)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1957.

Costituzione della Commissione regionale per l'artigianato della Puglia.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 15 della legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane;

Visti i risultati delle operazioni svoltesi, ai sensi del citato art. 15, lettera *c*), il 20 ottobre 1957, presso la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Bari, per la cooptazione dei tre esperti in materie concernenti l'artigianato e dei due esperti in materia giuridica, che devono far parte della Commissione regionale per l'artigianato della Puglia;

Decreta:

La Commissione regionale per l'artigianato della Puglia, è composta, per il triennio 18 novembre 1957-17 novembre 1960:

dai presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto;

dal prof. Paolantonio Salvatore, in rappresentanza dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie;

dai signori dott. Laforgia Antonio di Bari, Guacci Gaetano di Lecce e Tavano Carmine di Foggia, esperti in materie concernenti l'artigianato;

dal dott. Lupoli Antonio di Taranto e dal dottor Pino Carlo di Brindisi, esperti in materia giuridica.

Fa parte inoltre della Commissione, a titolo consultivo, il direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio di Bari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 novembre 1957

Il Ministro: GAVA

(6523)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1957.

Proroga del termine stabilito dal decreto Ministeriale 16 maggio 1957 relativo alla dichiarazione di pubblica utilità degli impianti costituenti il Centro radiotrasmittente di Roma-Santa Palomba.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNIZIONI

Visto il decreto 16 maggio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 4 giugno 1957, con il quale venivano dichiarati di pubblica utilità gli impianti del Centro radiotrasmittente di Roma-Santa Palomba, assegnandosi alla RAI-Radiotelevisione Italiana il termine di giorni centottanta dalla data della pubblicazione del decreto stesso per iniziare la procedura espropriativa;

Vista la domanda in data 20 novembre 1957, con la quale la RAI-Radiotelevisione Italiana, dichiarando che per cause indipendenti dalla volontà dei propri amministratori non può iniziare le espropriazioni di cui si è detto entro il termine assegnato, chiede una proroga di giorni novanta;

Considerata la immanente necessità di assicurare il regolare funzionamento degli impianti sopra detti, per cui è indispensabile la espropriazione o la imposizione delle servitù relative ai terreni descritti nel decreto 16 maggio 1957;

Decreta:

Articolo unico.

Il termine di centottanta giorni assegnato alla RAI-Radiotelevisione Italiana con decreto Ministeriale 16 maggio 1957 per l'inizio delle espropriazioni o delle imposizioni di servitù relative ai terreni in esso descritti, è prorogato di giorni novanta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 novembre 1957

Il Ministro: MATTARELLA

(6566)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio degli strumenti di ratifica della Convenzione di stabilimento fra l'Italia e la Francia, con protocollo e scambio di Note, conclusa a Parigi il 23 agosto 1951.

Il giorno 20 novembre 1957, in base ad autorizzazione disposta con legge 12 marzo 1953, n. 202, è stato effettuato in Roma lo scambio degli strumenti di ratifica della Convenzione di stabilimento fra l'Italia e la Francia, con protocollo e scambio di Note, conclusa a Parigi il 23 agosto 1951.

Ai sensi dell'art. 13, la suddetta Convenzione entra in vigore il 5 dicembre 1957.

(6547)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Coggiola Mario, già esercente in Valenza Po, via XX Settembre, 12.

Tali marchi erano contrassegnati col n. 372-AL.

(6461)

Si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Teia Pietro, già esercente in Valenza Po, via Alessandria.

Tali marchi erano contrassegnati col n. 351-AL.

(6462)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente Puglia e Lucania

Gli interessi di cui all'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativi all'indennità corrisposta per i terreni siti in agro del comune di Ferrandina (Matera), espropriati in forza del decreto Presidenziale 25 luglio 1952, n. 1153 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 210 del 10 settembre 1952, supplemento ordinario) nei confronti della ditta LISANTI Domenico fu Francesco e trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, sono determinati in L. 3.854.770 (lire tremilioniottocentocinquantaquattromilasettecentosettanta).

I seguenti dati catastali, esposti nell'allegato 1 al sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso, ai sensi dell'art. 5, comma primo, della citata legge n. 156:

Errata

Foglio n. 64; particella n. 23; superficie Ha. 19.36.40.

Corrige

Foglio n. 64; particella n. 23; superficie Ha. 29.36.40.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione, senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento previsto dal comma terzo del citato art. 5, da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6537)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, le indennità dovute per i terreni espropriati al nome delle ditte di cui all'unito elenco in forza dei decreti Presidenziali ivi richiamati, e le date di decorrenza dei relativi interessi, sono determinate secondo quanto indicato a fianco di ciascuna, salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della stessa legge n. 156.

Entro il termine di venti giorni dalla data della presente pubblicazione chiunque vi abbia interesse può ricorrere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la sola rettifica di eventuali errori materiali.

N. d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha.	Decreto Presidenziale di espropriazione N.	Data	Gazzetta Ufficiale N.	Data	Ammontare indennità — Lire	Ammontare indennità arrotondato (art. 1 legge 11-2-1952, n. 70) (capitale nom.) Lire	Data di decorrenza degli interessi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ente Puglia e Lucania									
1	ANGELONI Raffaele e Augusta Flora fu Emilio	Manfredonia	21.63.83	2242	19-11-52	295 s.o. 2	20-12-52	2.250.383 —	2.250.000	7- 4-53
2	BEVILACQUA Carlo fu Nicola	Campomarino	12.57.55	3693	27-12-52	16 s.o. 1	21- 1-53	1.770.030 —	1.770.000	15- 8-53
3	DEL BALZO Giulio fu Gioacchino	Matera	52.89.62	3024	29-11-52	9 s.o.	13- 1-53	3.173.775 —	3.170.000	2- 5-53
4	DE NORA Raffaele fu Vito	Altamura	37.25.00	2413	29-11-52	302 s.o. 1	31-12-52	3.230.343 —	3.230.000	30- 4-53
5	GIAQUILI-FERRINI Gian-Ludovico fu Francesco	Stornara	42.11.99	3408	18-12-52	14 s.o. 2	19- 1-53	3.214.536 —	—	16- 8-53
6	GIOVINAZZI Raffaele fu Nicola	Castellaneta	192.84.59	3409	18-12-52	14 s.o. 2	19- 1-53	15.657.428 —	15.655.000	5- 3-53
7	GIULIANI Antonio fu Vito-Orazio (eredi)	Foggia	178.35.56	4141	28-12-52	19 s.o. 1	24- 1-53	5.302.330 —	5.300.000	15- 8-53
8	PETTERUTI ROMANO Gennaro di Corrado	Larino	17.84.60	3746	27-12-52	16 s.o. 2	21- 1-53	2.187.777 —	2.185.000	15- 8-53
9	PETTERUTI ROMANO Maria di Corrado, maritata BARTOLI	Larino	9.08.06	3747	27-12-52	16 s.o. 2	21- 1-53	957.091 —	955.000	15- 8-53
10	SOCIETA' AGRICOLA NAPOLETANA, con sede in Napoli	Troia	436.48.59	4287	28-12-52	19 s.o. 6	24- 1-53	30.441.144 —	30.440.000	15- 7-53
11	VALLONE Roberto fu Gaetano, amministratore e usufruttuario dei beni dei figli nascituri di VALLONE Roberto	Brindisi	26.43.63	4037	28-12-52	18 s.o. 1	23- 1-53	8.683.382 —	8.680.000	17- 6-53
12	VIOLANTE Maria di Nicola	Altamura	12.45.10	3787	27-12-52	16 s.o. 2	21- 1-53	240.837 —	240.000	28- 5-53

(6413) Roma, addì 12 novembre 1957

Visto, p. *il Ministro*: BOTTALICO

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione dell'indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. (Quota Ente - ex terzo residuo).

Ente Delta padano

Con decreto Ministeriale n. 3101/1005 in data 31 agosto 1957, registrato alla Corte dei conti in data 24 ottobre 1957 (registro n. 22 Agricoltura, foglio n. 376), è stata definitivamente determinata in L. 5.644.032,15 (lire cinquemilioniseicentoquarantaquattromilatrentadue e cent. 15), l'indennità per i terreni espropriati in agro dei comuni di Iolanda di Savoia e Codigoro (provincia di Ferrara), della superficie di ettari 113.03.44, nei confronti della ditta SOCIETA' ANOMINA CIVILE IMMOBILIARE « OLTREBELLA », con sede in Milano, e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta padano, in forza del decreto del Presidente della Repubblica in data 15 aprile 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 17 luglio 1957.

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224, emessa sulla base del presente avviso, una quota delle predette indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Gli interessi previsti dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativi agli indennizzi di cui sopra, da corrispondersi anch'essi in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, saranno determinati in relazione alla decorrenza delle cedole annesse ai titoli afferenti alle indennità.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione della predetta indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 117 dell'8 maggio 1957.

(6534)

Determinazione di indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente Puglia e Lucania

Con decreto Ministeriale n. 2942/846 in data 19 settembre 1957, registrato alla Corte dei conti in data 24 ottobre 1957 (registro n. 22 Agricoltura, foglio n. 378) è stata determinata in via definitiva in L. 2.790.715 (lire duemilionisettecentonovantamilasettecentoquindici), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Torremaggiore (provincia di Foggia), della superficie di ettari 24.96.17 nei confronti della ditta RICCIARDELLI Ricciardo fu Mario e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale in data 18 dicembre 1952, n. 3280, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13 del 17 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 5).

Con lo stesso decreto Ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 580.167 (lire cinquecentottantamilacentosessantasette).

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore di L. 3.370.000 (lire tremilionitrecentosettantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 75 del 22 marzo 1957.

(6539)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2a *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

Elenco n. 5

Si dichiara che le seguenti rendite, per errore occorso nelle indicazioni fornite dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Rendita 5 % (1935)	149751	2.230 —	Bellomo *Isabella* fu Andrea, moglie di Diana Benedetto, dom. a Bari, con usufrutto a favore di Fino Anna fu Vito vedova Bellomo.	Bellomo *Maria Elisabetta* fu Andrea, ecc. come contro.
P. R. 5 % (1936)	978	65 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	88361	560 —	Battaglino Angiolina di Loreto, moglie di *Petronilla* Michele, dom. a Cerignola. Vincolato per dote	Battaglino Angiolina di Loreto, moglie di *Petronelli* Michele, ecc., come contro.
Rendita 5 % (1935)	199217	43.750 —	Faillace Luigi fu Bonifacio, dom. a Torino, con vincolo d'usufrutto vitalizio a favore di *De Medina* Petra fu Giovanni.	Faillace *Luigi fu Bonifacio, dom. a Torino*, con vincolo d'usufrutto vitalizio a favore di *Medina* Petra fu Giovanni.
B. T. N. 5 % (1961)	900	8.500	Ghisolfi Maria Margherita fu Bartolomeo, minore sotto la patria potestà della madre Arabo *Jolanda* fu Giovanni vedova Ghisolfi.	Ghisolfi Maria Margherita fu Bartolomeo, minore, sotto la patria potestà della madre Arabo *Maria Iolanda* fu Giovanni, vedova Ghisolfi.
Id.	901	4.250 —	Come sopra, con usufrutto a favore di Arabo *Iolanda* fu Giovanni vedova Ghisolfi.	Come sopra, con usufrutto a favore di Arabo *Maria Iolanda* fu Giovanni vedova Ghisolfi.
P. R. 3,50 % (1934)	283794	52,50	*Agnusdeo* Giuseppe fu Giuseppe, dom. a Francavilla Fontana (Brindisi). Ipotecato per cauzione.	*Agnusdei* Giuseppe fu Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	433760	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	525133	1.942,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	525134	700 —	Come sopra.	Come sopra.
Rendita 5 % (1935)	4562	620 —	Campanella *Gemma* fu Giovanni Battista, moglie di Vignoli Luigi, dom. in Firenze.	Campanella *Edvige Isoletta Gemma* fu Giovanni Battista, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	753277	245 —	Discalzi *Vittori* di Luigi, moglie di Boidi Francesco, dom. in Castellazzo Bormida (Alessandria). Vincolato per dote.	Discalzi *Angela Maria Vittoria* di Luigi, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa averne interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso alle operazioni chieste sulle dette rendite.

Roma, addì 28 ottobre 1957

Il direttore generale: SCIPIONE

(6194)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 272

Corso dei cambi del 26 novembre 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,80	624,80	624,80	624,80	624,75	—	624,80	624,80	624,80	624,83
$ Can.	648,81	648,75	648,75	648,50	648,40	—	648,40	648,95	648,87	649 —
Fr. Sv. lib.	145,80	145,80	145,80	145,80	145,70	—	145,815	145,80	145,80	145,80
Kr. D.	90,33	90,38	90,39	90,42	90,35	—	90,43	90,35	90,37	90,35
Kr. N.	87,51	87,55	87,53	87,57	87,50	—	87,55	87,50	87,51	87,50
Kr. Sv.	120,70	120,76	120,77	120,77	120,66	—	120,78	120,75	120,75	120,75
Fol.	164,67	164,75	164,78	164,775	164,75	—	164,78	164,71	164,71	164,75
Fr. B.	12,49	12,49	12,4925	12,4925	12,49	—	12,49625	12,50	12,49	12,495
Fr. Fr.	147,95	148 —	148,03	148 —	148,10	—	148,05	148 —	148 —	148 —
Fr. Sv. acc.	142,66	142,72	142,74	142,72	142,70	—	142,73	142,75	142,70	142,70
Lst.	1750,55	1751,35	1751,25	1751,625	1751,50	—	1751,75	1751 —	1751 —	1751,50
Dm. occ.	148,78	148,81	148,81	148,80	148,75	—	148,80	148,80	148,81	148,80
Scell. Aust.	24,03	24,03	24,03	24,0375	24 —	—	24,0475	24,03	24,03	24,04

Media dei titoli del 26 novembre 1957

Rendita 3,50 % 1906	62,675
Id. 3,50 % 1902	61,80
Id. 5 % 1935	97,05
Redimibile 3,50 % 1934	81,775
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	73,225
Id. 5 % (Ricostruzione)	87,75
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	80,85
Id. 5 % 1936	97,50
Id. 5 % (Città di Trieste)	80,95
Id. 5 % (Beni Esteri)	80,275
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	92,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	92,55
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	92,525
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	92,40
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	92,40

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 novembre 1957

1 Dollaro USA	624,80
1 Dollaro canadese	648,45
1 Franco svizzero lib.	145,807
1 Corona danese	90,425
1 Corona norvegese	87,56
1 Corona svedese	120,775
1 Fiorino olandese	164,777
1 Franco belga	12,494
100 Franchi francesi	148,025
1 Franco svizzero acc.	142,725
1 Lira sterlina	1751,687
1 Marco germanico	148,80
1 Scellino austriaco	24,042

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.